

ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER NUTRIZIONE ENTERALE, ALTRI PRODOTTI DIETETICI E PRODOTTI PER MALATTIE RARE PER GLI ENTI DEL SSR DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

ID 22FAR001 ARCS

TRA

L’AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE (di seguito **ARCS**), C.F./P.IVA 02948180308, con sede in Udine, 33100, via Pozzuolo n. 330, istituita con L.R. n. 27/2018, nella persona del dott. Marco Zanon, in qualità di Direttore Sostituto della SC Gestione Contratti,

E

DMF PHARMA FOODAR S.R.L., con sede legale in Limbiate (MI), via Giuseppe Mazzini n. 13, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, C.F./P.IVA 10329000961, pec dmfpharmafoodar@legalmail.it in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante sig. Tito Aldo Vicentini, (di seguito, Fornitore).

PREMESSO

- che Gli Enti/Aziende del SSR che potranno aderire alla presente Convenzione sono:
 - **ARCS**: l’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute;
 - IRCCS “**Burlo Garofolo - BURLO**” di Trieste;
 - IRCCS “**Centro di riferimento oncologico - CRO**” di Aviano;
 - Azienda sanitaria Friuli Occidentale - **AS FO** (ex Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” - AAS.5);
 - Azienda Sanitaria universitaria Giuliano Isontina - **ASU GI** (ex Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste - ASUI.TS - e parte dell’ex Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina” - AAS.2 - relativamente alle strutture operanti nell’ambito del distretto alto isontino e del distretto basso isontino ed alle sedi ospedaliere di Gorizia e Monfalcone);
 - Azienda Sanitaria universitaria Friuli Centrale - **ASU FC** (ex Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine - ASUI.UD -, parte dell’ex Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina” - AAS.2 - relativamente alle strutture operanti nell’ambito del distretto est e del distretto ovest ed alle sedi ospedaliere di Latisana e di Palmanova, nonché l’ex Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli” - AAS.3);
- che nell’ambito della presente Convenzione s’intendono per:
 - **ARCS**: l’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, così come istituita dalla L. R. n. 27 del 17.12.2018. È la Stazione Appaltante, cui è stata affidata, fra l’altro, la funzione di approvvigionamento degli Enti del SSR;
 - **Fornitore**: operatore economico che, a seguito della partecipazione alla procedura di gara per l’affidamento di un appalto pubblico, ha presentato offerta ed è stato individuato, sulla base dell’applicazione dei criteri di selezione indicati dal D.Lgs. n. 50/2016 e dagli atti di gara, quale aggiudicatario della fornitura di beni/servizi.
 - **Convenzione**: accordo stipulato dalle parti per la fornitura in parola, compresi tutti gli allegati ed i documenti che ne fanno parte integrante;

- **Contratto derivato** (singolo contratto): accordo con il quale le Aziende del SSR, attraverso le Unità Ordinanti, esplicano la loro facoltà di aderire alla Convenzione, qualora sussista la necessità di approvvigionamento in relazione al servizio/fornitura oggetto della Convenzione medesima e sulla base dei propri fabbisogni, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti.
- **Ordine**: l'acquisto di beni e/o servizi avverrà da parte dell'Unità Ordinante tramite l'Ordine, ovvero un'offerta d'acquisto che potrà essere relativa a quantità determinate – singolo ordinativo - oppure potrà esplicitarsi in base ad un programma-abbonamento concordato con le Aziende del SSR.
- che, con Determinazione Dirigenziale n. 262 del 5.5.2023, ARCS ha indetto una gara a procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per l'affidamento della fornitura di prodotti per nutrizione enterale, altri prodotti dietetici e prodotti per malattie rare, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, D.Lgs. n. 50/2016;
- che, con la Determinazione sopra citata, sono stati approvati integralmente i seguenti documenti e i relativi allegati:
 - il "Disciplinare di Gara";
 - lo "Schema di Convenzione";
 - il "Capitolato Tecnico";
 - i "Quadri economici";
- che con la Determinazione Dirigenziale ARCS n. 777 del 27.12.2023, pubblicata il 28.12.2023, è stato disposto di aggiudicare tra l'altro il lotto riportato in tabella, per un importo complessivo presunto pari ad € 336.218,89 IVA esclusa (di cui € 240.000,00 per il Lotto 118) ed è stato disposto l'affidamento della fornitura in via definitiva con riserva di efficacia a favore di DMF PHARMA FOODAR S.R.L. alle condizioni di seguito riportate:

CIG	LOTTO	IMPORTO PRESUNTO DEL LOTTO
977902203F	79	€ 5.940,00
9779054A4A	83	€ 3.184,00
9779068633	86	€ 20.325,00
977907297F	88	€ 49.251,28
9779084368	94	€ 17.518,61
9779784510	118	€ 240.000,00

- che il Fornitore ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i prodotti oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura alle condizioni, modalità e termini stabiliti dallo Schema di Convenzione e Capitolato Speciale, allegati alla procedura;
- che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che anche se non materialmente allegata al presente atto, ne fa parte integrante;

- che ai sensi e per gli effetti della L. 22.11.2002 n. 266 è stato acquisito, per la stipulazione della presente Convenzione, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la regolarità contributiva del Fornitore, conservato agli atti dell'ente;
- che a garanzia dell'esatto adempimento degli impegni assunti con la presente Convenzione o previsti negli atti da questo richiamati, il Fornitore ha prestato, in conformità all'art. 103, D.Lgs. n. 50/2016, apposita cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria n. PC3201RM, rilasciata da Zurich Insurance Europe AG il 4.1.2024, per l'importo di € 6.810,95 (euro seimilaottocentodieci/95) dei quali € 2.000,00 (euro duemila/00) per il Lotto 118;
- che il Fornitore è stato sottoposto alle verifiche ai sensi della vigente normativa antimafia, e che nelle more dell'acquisizione del certificato antimafia, ARCS si avvale della facoltà prevista all'articolo 92, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, di procedere alla stipulazione del presente Accordo Quadro o di recedere dallo stesso nel caso di certificato antimafia emesso dalla BDNA con eventuali risultanze;
- che sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;
- che in relazione al presente affidamento, avente ad oggetto una fornitura senza posa in opera, non sono stati rilevati rischi da interferenza di cui all'art. 26, D.Lgs. n. 81/2008;
- che ai sensi dell'art. 3, co. 8, L. n. 136/2010 è stata presentata da parte del Fornitore la dichiarazione di esplicita assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, corredata dagli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

VISTI

Il Disciplinare di gara, lo Schema di Convenzione, il Capitolato Tecnico, i Quadri economici e i relativi allegati, conservati agli atti dell'Ente e qui integralmente richiamati;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA

art. 1 (Valore delle premesse)

Sono approvate, riconosciute e confermate le premesse narrative, nonché tutti gli atti ivi richiamati da considerarsi come parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati, i quali sono conservati agli atti dell'ARCS e di cui le parti dichiarano di avere piena rappresentazione e cognizione e di non aver nulla a che eccepire in ordine al loro contenuto con espressa e concorde rinuncia a qualsiasi azione ad essi relativa.

art. 2 (Oggetto)

La Convenzione disciplina l'affidamento della fornitura di PRODOTTI PER NUTRIZIONE ENTERALE, ALTRI PRODOTTI DIETETICI E PRODOTTI PER MALATTIE RARE (ID 22FAR001).

La denominazione dei singoli Enti e i fabbisogni presunti sono specificati nel file "Allegato 1" al Capitolato tecnico di gara.

La fornitura di che trattasi è articolata in LOTTI, specificati nel file "Allegato 1" al Capitolato tecnico di gara, corrispondenti ai prodotti posti in gara nelle quantità e con i requisiti prescritti.

Nel medesimo file "Allegato 1" al Capitolato tecnico di gara è altresì indicato il prezzo base fissato quale soglia massima per ciascun lotto.

art. 3 (Titolare della procedura e soggetti contraenti)

L'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) stipula il presente Accordo Quadro con il quale viene regolamentata la fornitura oggetto della presente gara, nei limiti dell'importo massimo complessivo stabilito per ciascun singolo lotto.

Per i **Lotti da n. 1 a n. 117**, ARCS stipula un Accordo Quadro con l'operatore economico risultato, per il singolo lotto, primo in graduatoria agli esiti della procedura (senza riapertura del confronto competitivo). Per i prodotti gestiti tramite magazzino centralizzato ARCS, si procede unicamente alla sottoscrizione del solo Accordo quadro complessivo da parte di ARCS. Per i prodotti destinati alla gestione diretta degli Enti del SSR, gli Appalti Specifici saranno affidati dai singoli Enti mediante la sottoscrizione di "Contratti derivati".

Per il **Lotto n. 118**, ARCS stipula l'Accordo Quadro con più operatori economici complessivamente per l'importo di € 240.000,00, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54, co. 4, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016, ai quali gli Enti potranno rivolgersi per l'acquisto di nuovi prodotti specifici destinati a pazienti affetti da malattie rare che necessitino di prodotti non già oggetto di aggiudicazione o di prodotti non contrattualizzati e quindi non ricompresi nell'Allegato al Capitolato Tecnico (Tabella elenco lotti) nel corso della durata temporale dell'Accordo Quadro. Gli Enti del SSR per gli acquisti di tali prodotti (a gestione diretta degli Enti medesimi) procederanno all'affidamento degli Appalti Specifici direttamente riaprendo di volta in volta il confronto competitivo tra tutti gli operatori economici parti dell'Accordo Quadro, secondo la procedura di cui all'art. 54, co. 5, D.Lgs. n. 50/2016 e, più precisamente come dettagliatamente indicato nel Capitolato Tecnico al Punto 1 ("Oggetto della fornitura e funzionamento dell'Accordo Quadro").

Per tutti i Lotti oggetto di aggiudicazione, le Aziende del SSR potranno utilizzare la Convenzione mediante i "Contratti derivati", sottoscritti da persona autorizzata (Unità Ordinante) ad impegnare la spesa dell'Amministrazione stessa e inviati al Fornitore.

Il valore del presente Accordo Quadro non impegna la Stazione Appaltante a concludere contratti per Appalti Specifici fino alla concorrenza del suddetto valore.

In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti con le Aziende del SSR si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei "Contratti derivati". Con la stipula dell'Accordo Quadro, il Fornitore è obbligato ad accettare, mediante adempimento, i "Contratti derivati" emessi dalle Aziende del SSR che utilizzeranno l'Accordo Quadro medesimo sino a concorrenza dell'importo massimo di aggiudicazione previsto.

Il predetto importo massimo riferito al singolo lotto, è da considerarsi non garantito e quindi non vincolante per l'ARCS e per le Aziende del SSR che, pertanto, non risponderanno nei confronti del Fornitore in caso di "Contratti derivati" inferiori ai suddetti importi massimi complessivi. Peraltro, del predetto importo massimo stabilito per il singolo Lotto, nulla viene garantito al Fornitore, atteso che le Aziende del SSR hanno facoltà di fare ricorso alla Convenzione stipulata dall'ARCS.

Gli effettivi importi saranno determinati, sino a concorrenza dell'importo massimo riferito a ciascun singolo Lotto, in base ai "Contratti derivati" deliberati dalle Aziende del SSR che utilizzeranno la Convenzione.

L'Accordo Quadro relativo a ciascun singolo Lotto non è fonte di alcuna obbligazione per l'ARCS nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente previste, contenendo l'Accordo Quadro stesso le condizioni generali dei contratti di fornitura conclusi dai singoli Enti del SSR contraenti con l'emissione dei "Contratti derivati".

Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali relativo a ciascun Contratto derivato e, quindi, dei singoli contratti attuativi della Convenzione, è determinato sulla base dei parametri di prezzo e quantità aggiudicati.

Per quanto riguarda la fase di gestione ed esecuzione dei “Contratti derivati”, si rimanda a quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 (art. 31, co. 1, nonché artt. 100 e ss.).

Il luogo di esecuzione della fornitura sarà il territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, presso le sedi e gli uffici degli Enti del SSR e/o presso il Magazzino Centralizzato dell'ARCS.

L'Accordo Quadro detta le condizioni generali del contratto derivato concluso tra l'Azienda e il Fornitore.

art. 4 (Variazioni nell'esecuzione contrattuale e revisione prezzi)

I dati di attività/consumo indicati nel Capitolato di gara sono stati calcolati in base all'andamento storico con opportuni fattori di correzione e, in ogni caso, devono sempre intendersi presunti e indicativi, per cui l'esecuzione contrattuale potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione nel corso del periodo contrattuale, dovuti anche a modifiche negli assetti organizzativi dei singoli enti interessati.

Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione, sia in esaurimento l'importo massimo indicato per il singolo Lotto, al Fornitore del Lotto potrà essere richiesta un'estensione contrattuale nella misura prevista dal bando di gara.

Le Amministrazioni contraenti hanno la facoltà di richiedere, in relazione ai “Contratti derivati” emessi, un aumento o una diminuzione dell'ammontare degli stessi, fino alla concorrenza del 20% degli importi ordinati, senza che a fronte delle richieste di aumento o diminuzione di tali importi, nei limiti sopra indicati, il Fornitore possa avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti. Le variazioni in aumento degli importi dei “Contratti derivati” potranno essere disposte dalle Amministrazioni contraenti stesse e il Fornitore sarà obbligato a eseguirle, solo ove non sia ancora esaurito l'importo massimo, anche incrementato, previsto per il singolo Lotto.

La riduzione apportata agli importi indicati nei “Contratti derivati” comporta di conseguenza una corrispondente riduzione degli importi impegnati per il singolo Lotto. In particolare, gli incrementi o decrementi andranno a incidere sul residuo dell'importo massimo spendibile stabilito nell'Accordo Quadro.

Nel caso di esaurimento dei quantitativi previsti dall'Accordo Quadro, ogni eventuale ordine eccedente non potrà essere evaso nell'ambito dell'accordo di Convenzione e dovrà essere tassativamente segnalato all'ARCS/Ente del SSR FGV da parte del Fornitore. Eventuali varianti e integrazioni dovranno essere espressamente concordate con l'ARCS/Ente.

Qualora durante la durata della Convenzione il Fornitore introduca in commercio:

- dispositivi analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità (aggiornamenti tecnologici);
- un ampliamento della gamma di misure/calibri dei prodotti oggetto della fornitura,

potrà inoltrare una proposta formale all'ARCS (Logistica Centralizzata) o all'Ente del SSR con cui ha stipulato il Contratto Derivato, corredata dalla documentazione tecnica dei prodotti oggetto di aggiornamento, alle medesime condizioni negoziali, in affiancamento e/o sostituzione parziale o totale di quelli aggiudicati.

Solo a seguito della conclusione del procedimento di verifica di equivalenza autorizzata da ARCS/Ente

del SSR con cui ha stipulato il Contratto Derivato, il Fornitore potrà consegnare la nuova merce proposta. Eventuali consegne di merce difforme dai prodotti aggiudicati in sede di gara, non preventivamente autorizzate dall'ARCS, saranno oggetto di penale ai sensi dell'art. 9 della presente Convenzione.

Ogni possibilità di apportare modifiche ai contratti nel corso di validità degli stessi è disciplinata dall'art. 106, D.Lgs n. 50/2016. Per quanto riguarda la previsione di cui al comma 1 lett. a) di detto articolo e, in particolare, la revisione dei prezzi, per tutto il primo anno di durata contrattuale i prezzi praticati dal Fornitore resteranno fissi e invariati. A partire dal secondo anno di vigenza contrattuale il Fornitore ha facoltà di richiedere una revisione del prezzo ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, co. 1, lett. a), D.Lgs. n.50/2016, primo periodo.

A tal proposito si premette che, poiché il prezzo offerto dall'operatore economico deve tenere conto del costo dei diversi elementi necessari all'attività di impresa (costi organizzativi, costi per materiali e attrezzature, costi per il personale, etc.) e delle sue eventuali preventivabili variazioni, non potranno in ogni caso essere accolte richieste di revisione basate su fattori prevedibili già all'atto della presentazione dell'offerta (si cita, a solo scopo esemplificativo, la sottoscrizione - in corso di vigenza dell'affidamento - di nuovi contratti di lavoro nazionali o locali per il personale dipendente).

Ciò premesso, nel rispetto di quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lett. a), co. 1, art. 106, D.Lgs. n. 50/2016, si prevede quanto segue:

- a) ai fini di eventuali richieste di adeguamento al costo della vita, la revisione potrà essere concessa nella misura del 75% della media della variazione percentuale rilevata dall'ISTAT relativa all'anno contrattuale precedente a quello della richiesta;
- b) fino al 31.12.2023, qualora in corso di esecuzione - per effetto di circostanze imprevedibili - si verifici un aumento del costo dei fattori produttivi tale da determinare un aumento superiore al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore può chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione potrà essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.

Sia nell'eventualità sub a) che in quella sub b), la revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità e l'eventuale adeguamento decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata l'istanza di revisione.

Il soggetto aggregatore/stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di cui all'art. 1, co. 511, L. n. 208/2015.

Si rimanda al successivo art. 5 per ciò che concerne eventuali opzioni di proroga e rinnovi.

art. 5 (Durata della fornitura)

L'Accordo Quadro stipulato con il Fornitore del singolo lotto ha durata di **36 mesi** a decorrere dal 2.4.2024.

L'Accordo Quadro si intenderà comunque scaduto qualora sia esaurito l'importo massimo, anche eventualmente incrementato, previsto per il Lotto di riferimento.

Le Aziende del SSR potranno aderire all'Accordo Quadro mediante "Contratti derivati" nel periodo di tempo di validità dell'Accordo Quadro stesso (ovvero dalla data di attivazione alla data di scadenza). La durata del singolo Contratto derivato non potrà eccedere la scadenza della Convenzione.

In attesa della definizione di un nuovo Contratto, il Fornitore sarà tenuto a continuare, qualora richiesto dall'ARCS, la fornitura alle stesse condizioni già pattuite per ulteriori 6 mesi oltre alla scadenza naturale. Sono esclusi rinnovi e proroghe tacite.

Si applicano inoltre le cause di risoluzione e recesso di cui agli artt. 108 e 109 D.Lgs. 50/2016.

art. 6 (Determinazione del prezzo)

Tutti i prezzi si intendono comprensivi di ogni onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione dell'IVA che dovrà venire addebitata sulla fattura a norma di Legge.

Qualora l'operatore economico offrisse lo stesso prodotto in più lotti di gara, dovrà obbligatoriamente mantenere la stessa quotazione.

art. 7 (Modalità di esecuzione della fornitura e obblighi del Fornitore)

Le consegne franche e libere da ogni spesa, **salvi i casi di urgenza**, dovranno essere effettuate entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione dell'ordine che sarà emesso per singoli ordinativi oppure in base ad un programma-abbonamento concordato dal Servizio/Ufficio competente del singolo Ente del servizio sanitario regionale e il Fornitore, con esclusione di consegne in blocco.

Gli ordini non devono essere vincolati da minimo d'ordine o imputazione di spese di trasporto.

È fatto obbligo al Fornitore che si trovasse nell'impossibilità di consegnare il materiale richiesto nei termini succitati, di darne comunicazione al Servizio che ha inviato l'ordinativo, entro il 2° giorno dal ricevimento dell'ordine, a mezzo pec/fax/mail (oppure altro mezzo pattuito con l'Azienda) e quindi di concordare comunque con il servizio stesso i tempi di consegna.

Il Fornitore dovrà garantire per l'intera durata del contratto la fornitura in oggetto alle condizioni stabilite dalla presente Convenzione.

Qualora non venissero rispettati i termini di consegna sopraindicati, il singolo Ente del SSR potrà emettere direttamente un corrispondente ordinativo di fornitura all'Operatore Economico successivo in graduatoria o ad altro Fornitore, qualora non presente altro Operatore Economico in graduatoria, addebitando la maggior spesa al Fornitore inadempiente.

In caso di **indisponibilità temporanea** di prodotti per causa di forza maggiore, il Fornitore dovrà comunicare al Servizio/Ufficio competente del singolo Ente del SSR la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti prima di ricevere eventuali ordini o comunque non appena venuta a conoscenza della problematica, indicando chiaramente la denominazione del prodotto, il periodo di indisponibilità previsto, la causa di indisponibilità.

Per sopperire alla carenza temporanea, il Fornitore potrà proporre un prodotto alternativo (qualora esistente) al medesimo prezzo di quello carente; tale proposta verrà valutata dal Servizio/Ufficio competente del singolo Ente.

Non verranno accettate consegne di prodotti alternativi non autorizzati dall'Ente.

In caso di mancata tempestiva comunicazione, si procederà ai sensi dell'art. 9.

Gli Enti del SSR potranno utilizzare la graduatoria dell'Accordo Quadro per sopperire alla carenza temporanea in caso di indisponibilità del prodotto del fornitore precedente in graduatoria, addebitando le eventuali spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto.

I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto.

I mezzi dedicati al trasporto delle materie prime dovranno essere idonei e attrezzati per la conservazione delle stesse.

I prodotti aggiudicati, al momento della consegna, dovranno avere un periodo di utilizzazione residuo non inferiore a 10 mesi per i prodotti per sonda e non inferiore a 9 mesi per i prodotti aventi scadenza inferiore ai 12 mesi.

La merce di grosso volume e ingombro dovrà essere consegnata su bancali normalizzati delle dimensioni di base di 120 x 80 cm il cui ingombro in altezza non dovrà essere superiore a 120 cm da terra (anche "in seconda", ossia un pallet sopra l'altro purché ciascuno rispetti il vincolo h120). I pallets utilizzati dovranno avere struttura e caratteristiche adeguate rispetto al peso e alle caratteristiche della merce trasportata. Non sarà effettuato il reso alla pari dei bancali utilizzati per la consegna.

Gli Enti si riservano la possibilità di respingere le forniture a fronte di imballaggi e modalità di allestimento dei pallets che non rispettino tali condizioni o che possano comportare rischi per la sicurezza dei lavoratori e/o danneggiamenti del materiale.

Per i **Lotti da n. 1 a n. 117**, la consegna della fornitura avverrà presso le sedi indicate nell'ordine di fornitura (presso le Aziende del SSR o presso il magazzino centralizzato ARCS); le consegne delle forniture relative al **Lotto 118** verranno gestite esclusivamente dai singoli Enti del SSR.

Il Fornitore dovrà garantire l'effettuazione della prenotazione telefonica dello slot di scarico presso il Magazzino centralizzato al momento del ricevimento dell'ordine da parte di ARCS e di rispetto tassativo della prenotazione concordata con i referenti del Magazzino.

Il Fornitore dovrà garantire la disponibilità di un sistema di emissione di conferme d'ordine via email: a fronte di ogni ordine ricevuto dall'Ente del SSR, il Fornitore dovrà inviare un documento di conferma di ricezione con indicazione dei tempi di consegna previsti per ciascuna linea d'ordine.

art. 8 (Clausola risolutiva espressa. Recesso)

La singola Azienda del SSR che ha stipulato il Contratto derivato e l'ARCS per l'Accordo Quadro stipulato potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto e assicurare direttamente, a spese del Fornitore inadempiente, la continuità del servizio, nei seguenti casi:

- a) grave irregolarità e/o deficienze o ritardi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, nei termini di cui al presente Accordo Quadro;
- b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte del Fornitore della fornitura in argomento;
- c) gravi violazioni dei programmi temporali di espletamento del servizio, stabiliti o concordati con l'Amministrazione;
- d) gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere il regolare svolgimento della fornitura;
- e) cessione totale o parziale del contratto;
- f) in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti, in tutti i casi in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A.;
- g) violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16.4.2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54, D.Lgs. n. 165/2001);
- h) mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità;
- i) nei casi di cui all'art. 108, co. 2, D.Lgs. n. 50/2016.

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità della fornitura, le stesse saranno formalmente contestate dall'ARCS e/o dall'Azienda del SSR.

L'Amministrazione anche in questi casi si riserva comunque, dopo 15 giorni dalla contestazione formale nei confronti del Fornitore (es. per inadempienze contrattuali diverse da quelle sopra evidenziate), di procedere alla risoluzione del contratto.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi all'operatore economico che segue in graduatoria, risultato secondo migliore offerente nella gara in oggetto, addebitando in entrambi i casi le eventuali spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato al Fornitore inadempiente. Nel caso di minor spesa sostenuta per l'affidamento a terzi, nulla competerà al Fornitore inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà il Fornitore inadempiente da ogni responsabilità in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte del Fornitore senza giustificato motivo o giusta causa.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per l'ARCS di agire ai sensi dell'art. 1936 e ss. c.c., oltre all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1223 c.c. e delle maggiori spese sostenute per l'affidamento della fornitura ad altro operatore economico.

È facoltà delle Aziende del SSR, per quanto di rispettiva competenza, di recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, previo preavviso scritto di almeno tre mesi, dal vincolo contrattuale:

- a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici;
- nel caso di nuovi assetti tecnico-organizzativi rilevanti ai fini e per gli scopi della fornitura appaltata e che quindi impattino nella gestione degli approvvigionamenti di farmaci;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative nonché direttive regionali in materia di economia e finanza pubblica non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

In tali casi al Fornitore spetterà il solo corrispettivo delle forniture già effettuate, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo.

L'ARCS si riserva di recedere in qualsiasi momento dalla Convenzione sottoscritta, previa formale comunicazione e pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui Consip S.p.A. o altre centrali di committenza regionali, rendano disponibili convenzioni di beni o servizi equivalenti a quelli della presente Convenzione a condizioni migliorative in termini di parametri quali-quantitativi.

art. 9 (Clausola penale)

L'Ente del SSR responsabile dell'esecuzione del contratto, quando il Fornitore effettua, in ritardo sul termine stabilito, la consegna o la sostituzione dei prodotti o di parti di essi risultati difettosi per cause non imputabili all'Ente, quando ciò comporti l'impossibilità di utilizzo dei beni per l'uso previsto, applicherà le seguenti penali a seguito di una prima formale contestazione da parte dell'Ente destinatario:

- addebito della penale nella misura di 0,10% del valore totale dell'Ordine per ogni giorno naturale di ritardo nella consegna del prodotto, fino all'ammontare massimo del 10% del valore del contratto, Iva esclusa;

Nelle ipotesi di inadempimento diverse dal ritardo nella consegna e/o nella sostituzione, è prevista l'applicazione delle seguenti penali:

- addebito della penale nella misura di 1% del valore totale della fornitura del prodotto per mancata comunicazione di indisponibilità temporanea del prodotto entro i termini, fino all'importo massimo del 10% del valore del contratto, IVA esclusa;
- addebito della penale nella misura di 1% del valore totale della fornitura del prodotto per la consegna di merce difforme dal prodotto aggiudicato non preventivamente autorizzata, fino all'importo massimo del 10% del valore del contratto, IVA esclusa.

Le suddette penali verranno applicate mediante emissione di note di addebito da parte dei singoli Enti del SSR e scontate mediante decurtazione del corrispettivo convenuto in sede di pagamento dello stesso. Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili al Fornitore non fossero sufficienti a coprire l'ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, nonché quello dei danni dallo stesso arrecati all'Ente del servizio sanitario regionale, per qualsiasi motivo, l'ARCS si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo. In ogni caso, l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude la risarcibilità, in favore di ARCS/Azienda del SSR, degli ulteriori danni subiti.

art. 10 (Garanzia e responsabilità della fornitura)

I prodotti offerti dovranno essere garantiti al 100% contro ogni difetto che possa imputarsi comunque alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio da parte del Fornitore.

In caso di riscontro di imperfezioni e/o difetti imputabili alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio o qualora, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 11, i prodotti forniti non risultassero conformi alle caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà obbligato a sostituirli gratuitamente, entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di sostituzione.

La mancanza di tale adempimento potrà determinare l'applicazione della penale secondo quanto previsto dall'art. 9 dell'Accordo Quadro, nonché la risoluzione del contratto, in caso di violazioni gravi, ai sensi dell'art. 8 del medesimo Accordo Quadro.

art. 11 (Controllo di quantità e qualità)

Il controllo di quantità e qualità sarà effettuato dagli incaricati degli Enti del SSR e/o del Magazzino Centralizzato dell'ARCS.

Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera il Fornitore dal rispondere di eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'immissione del prodotto al consumo.

Il singolo Ente del servizio sanitario regionale, tramite i propri incaricati e avvalendosi eventualmente anche di laboratori esterni, potrà effettuare in qualsiasi momento controlli di alcuni campioni della merce consegnata durante il periodo di fornitura, al fine di svolgere le opportune verifiche di corrispondenza qualitativa dei prodotti forniti.

Le spese per le analisi qualitative saranno a carico del Fornitore qualora i dati relativi risultassero difformi da quanto previsto dal Capitolato Tecnico.

art. 12 (Cessione del contratto, cessione dei crediti e subappalto)

Cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità (art. 105, D.Lgs. n. 50/2016).

È fatto divieto della cessione, anche parziale, del contratto, quando la stessa non rientra nell'ambito delle vicende soggettive dell'esecutore del contratto di cui all'art 106, D.Lgs. n. 50/2016.

Cessione del credito

Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente alle amministrazioni debentrici (art. 106, co. 13, D.Lgs. n. 50/2016).

Subappalto

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente convenzione.

art. 13 (Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali, risoluzione, recesso)

L'ARCS in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del Fornitore o, ancora, di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, D.Lgs. n. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, co. 4-ter, D.Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto, fatta salva la possibilità di cui all'art. 110, co. 3, D.Lgs. n. 50/2016.

È fatto salvo il diritto dell'ARCS e della singola Azienda del SSR di rivalersi sulla garanzia definitiva e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti al subentro nella fornitura.

art. 14 (Fatturazione e pagamenti)

Il pagamento delle fatture avverrà ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, con decorrenza dalla data di consegna in SDI della fattura elettronica (DM n. 55/2013).

Per i casi residuali per cui la normativa vigente prevede ancora la fattura cartacea, la decorrenza si ha dalla data di ricevimento.

Il pagamento avverrà previa verifica di conformità della fornitura, di presenza di DURC regolare e di regolarità rispetto alla posizione di adempienza presso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Il pagamento si intende effettuato alla data di emissione dell'ordinativo di pagamento.

Le fatture dovranno essere intestate ad ARCS o alle Aziende/Enti del SSR che hanno emesso il Contratto derivato.

Sia ARCS che gli altri Enti del SSR rientrano nel regime di cui all'art. 17ter, DPR n. 633/72 (Split payment) e pertanto le fatture dovranno pertanto essere emesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata normativa e dovrà essere compilato l'apposito campo per la "SCISSIONE DEI PAGAMENTI".

art. 15 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

Il Fornitore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, si procederà alla risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni, con eventuali sub-appaltatori della società aggiudicataria e i sub-contraenti a qualsiasi

titolo interessati al servizio, siano state eseguite senza avvalersi dell'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

art. 16 (Trattamento dei dati)

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione stessa, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (RGPD - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal RGPD medesimo.

Le parti, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, eseguono i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione e allo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e le parti mettono in atto le misure e tecniche, organizzative, di gestione, procedurali e documentali adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

I dati suddetti saranno conservati in archivi cartacei ed elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal citato Regolamento UE e non saranno divulgati a terzi, salvo espressa previsione normativa. Nel caso in cui, per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, si rendesse necessario acquisire informazioni e dati da soggetti terzi, sarà cura dell'ARCS acquisire il previsto consenso.

art. 17 (Controversie)

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e l'ARCS, sarà competente in via esclusiva il Foro di Udine. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti è competente il Foro del capoluogo in cui ha la sede legale ogni singolo Ente del SSR interessato.

art. 18 (Informativa sul trattamento dei dati)

Gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati sono demandati alle singole Aziende del SSR aderenti alla presente Convenzione, cui compete la gestione contrattuale.

art. 19 (Spese contrattuali)

La Convenzione verrà stipulata ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, co. 14, D.Lgs. n. 50/2016 con firma digitale.

Tutte le spese riguardanti il contratto, spese di pubblicazione, imposta di registro, imposta di bollo, bolli di quietanza e simili, come ogni altra spesa inerente e conseguente al contratto, sono ad esclusivo carico del Fornitore. L'imposta sul valore aggiunto deve intendersi a carico dei singoli Enti del SSR, secondo le vigenti disposizioni fiscali.

art. 20 (Rinvio ad altre norme)

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si richiamano le norme riportate nel bando, nel Capitolato Tecnico/atti di gara, le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi ed in particolare la legge e il regolamento

per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia vigente nella stessa materia.

art. 21 (Reportistica e monitoraggio della Convenzione)

Il Fornitore si obbliga a fornire il servizio di reportistica che dovrà essere prestato in relazione ad ogni singola fornitura per tutta la durata della Convenzione, con le modalità e termini sotto indicati.

Il Fornitore dovrà inviare trimestralmente (su richiesta dell'ENTE), entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello del trimestre solare di pertinenza, all'ARCS i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, compilando il modulo allegato ai documenti di gara.

Tali dati dovranno essere inviati all'indirizzo di posta elettronica arcs@certsanita.fvg.it con oggetto: "report Convenzione gara ID 22FAR001".

I trimestre = dati gennaio > marzo

II trimestre = dati aprile > giugno

III trimestre = dati luglio > settembre

IV trimestre = dati ottobre > dicembre

Qualora i quantitativi della Convenzione fossero in fase di esaurimento prima del termine di scadenza della Convenzione, il Fornitore dovrà comunicarlo tempestivamente all'ARCS.

art. 22 (Clausola finale)

La Convenzione ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, che qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione o dei singoli Contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli "Contratti derivati" (o di parte di essi) da parte dell'ARCS e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

Per Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute - ARCS

Marco Zanon

firmato digitalmente

Per DMF PHARMA FOODAR S.R.L.

Tito Giorgio Vicentini

firmato digitalmente